

# **ACCORDO D'INTEGRAZIONE DELL'ACNQ DEL 12 APRILE 2022 IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE - COMPARTO SANITA'**

In data 26 settembre 2024, alle ore 10.30, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni rappresentative nel comparto Sanità nel triennio 2022-2024.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato *Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Sanità.*

**Per l'A.Ra.N.:** *il Presidente* - Cons. Antonio Naddeo ..... FIRMATO.....

## **Per le Organizzazioni Sindacali**

CISL FP .....FIRMATO.....

FP CGIL .....FIRMATO.....

UIL FPL .....FIRMATO.....

FIALS .....FIRMATO.....

NURSIND .....FIRMATO.....

NURSING UP ...FIRMATO.....

## **Per le Confederazioni Sindacali**

CISL .....FIRMATO.....

CGIL .....FIRMATO.....

UIL .....FIRMATO.....

CONFSAL .....FIRMATO .....

CGS .....FIRMATO.....

CSE .....FIRMATO.....

ACCORDO D'INTEGRAZIONE DELL'ACNQ DEL 12 APRILE 2022 IN  
MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI  
UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO  
REGOLAMENTO ELETTORALE  
- COMPARTO SANITA'

## **PREMESSA**

Premesso che in data 12 aprile 2022, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 42 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato sottoscritto il nuovo Accordo Collettivo Nazionale Quadro per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;

Considerato che l'art. 2 (*Ambito ed iniziativa per la costituzione*) del predetto Accordo quadro prevede, al comma 2, la possibilità, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, di apportare all'Accordo stesso integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 3 mediante appositi accordi di comparto;

Il presente Accordo da attuazione alla previsione del citato art. 2.

### **Art. 1 Numero dei componenti**

1. È prevista un'unica RSU per ogni azienda o ente.
2. Il numero dei componenti delle RSU è pari a:
  - 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
  - 3 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;
  - 5 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;
  - 7 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;
  - 9 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.
3. Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300.
4. Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

**Art. 2**  
**Clausola di salvaguardia**

1. Qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti convengono di incontrarsi per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni, ove ritenuto necessario.

**Art. 3**  
**Disapplicazione**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, cessa di produrre effetti l'Accordo Integrativo al CCNQ 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e definizione del regolamento elettorale - comparto sanità sottoscritto il 16 ottobre 1998.